



**COMUNE DI LECCE
POLIZIA LOCALE**

CAPITOLATO D'ONERI

**PER LA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E
VIABILITA' COMPROMESSE A SEGUITO DEL
VERIFICARSI DI SINISTRI STRADALI”
CIG: 74548955F7**

COMMITTENTE: Comune di Lecce

INDICE

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
2. DURATA DELLA CONCESSIONE
3. AMMONTARE DELLA CONCESSIONE
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
5. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
6. SERVIZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE
7. MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI
8. MODALITA' OPERATIVE DELLA CONCESSIONE
9. FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'IMPRESA CONCESSIONARIA
10. CARATTERISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'IMPRESA CONCESSIONARIA ED ALTRI REQUISITI TECNICI
11. OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE
12. TEMPI DI INTERVENTO
13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE ED INDICAZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI
14. STIPULA DEL CONTRATTO
15. GARANZIA PROVVISORIA
16. GARANZIA DEFINITIVA
17. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
18. OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE
19. DIVIETI
20. RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE
21. PENALI
22. ESECUZIONE IN DANNO
23. PASSAGGIO DI FUNZIONARI PUBBLICI A DITTE PRIVATE
24. VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE
25. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'INTERVENTO
26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
27. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
28. SUBAPPALTO
29. NORMA DI RINVIO
30. CONTROVERSIE

Art. 1 Oggetto della Concessione

1. Il Comune di Lecce intende procedere alla concessione del **servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di sinistri stradali** sulle strade comunali, al fine di perseguire efficienza e rapidità nei casi in cui occorre provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali, anche coerentemente alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada. In particolare i sinistri stradali che provocano la presenza sul manto stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura al traffico veicolare.
2. La procedura in questione, di selezione per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, è attivata ai sensi dell'art. 164 del Decreto Legislativo 50/2016.
3. Oltre che per garantire la sicurezza, tali interventi di ripristino devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale". Pertanto, al fine di garantire la tutela dell'ambiente, il Comune di Lecce intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale concedere detto servizio.

Art. 2 Durata della Concessione

1. La concessione del servizio avrà la durata di **anni 3 (tre)** decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto.
2. L'Amministrazione comunale potrà, altresì, chiedere alla ditta aggiudicataria di **prorogare la durata del contratto**, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure concorsuali della nuova gara di appalto, **per un periodo non superiore a mesi 12 (dodici)** previo avviso da comunicarsi all'aggiudicataria (in forma scritta) **almeno 10 giorni prima della scadenza contrattuale**.
3. In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del RUP, si può richiedere l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previi, in ogni caso, gli accertamenti sulla capacità dell'aggiudicatario previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art. 103. Competono in tal caso all'aggiudicatario pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

Art. 3 Ammontare della Concessione

1. **Il servizio in concessione, ai sensi dell'art.165 del D.Lgs 50/2016 non dovrà comportare alcun onere economico a carico del Comune.**
2. Il valore complessivo presunto della concessione per la durata di anni **3 (tre)** così determinato ai sensi dell'art.167 c. 1 del Codice è di **€ 105.000,00**.
3. Il valore massimo stimato della concessione, comprensivo della facoltà della proroga tecnica per mesi 12 (dodici), è di **€ 140.000,00**.
4. I valori sopra indicati sono puramente indicativi, e sono stati calcolati sulla base di una stima presunta (desunta dal fatturato del precedente gestore per gli anni 2014 - 2015).

5. I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.
6. Ai sensi di quanto disposto dell'art. 165 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016, ovvero, in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo della concessione sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, ovvero, dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.
7. L'Amministrazione non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'aggiudicatario non sia riuscito a recuperare il credito maturato per l'esecuzione dell'intervento, oppure, nel caso in cui abbia effettuato l'intervento e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale, o in ultima ipotesi, se il danneggiante, proprietario del mezzo che ha causato il sinistro, non risulta assicurato, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente in materia.
8. Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione in oggetto è pari ad € 0,00 (zero), in quanto, la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e, pertanto, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI). Sarà cura dell'Amministrazione comunale elaborare il documento unico di valutazione dei rischi in caso si renda necessario per possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi. E' obbligo dell'appaltatore rispettare le norme contenute nel DLgs 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il concessionario è tenuto, come dal citato decreto 81/2008, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici "propri" dell'attività svolta. Nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 *lett. a)* del DLgs 81/2008, l'Amministrazione comunale rimane a disposizione del concessionario per ogni altra eventuale informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 4 Requisiti di partecipazione degli operatori economici

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti elencati all'art.45 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i., anche aventi sede in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni di cui agli artt. 47 e s.s. ed in possesso dei seguenti requisiti:

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 18 aprile 2016 n.50, ovvero, di situazioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del DLgs n.81/2008;
2. Insussistenza di cause ostative di cui all'art.10 della Legge n. 575/65 e s.m. e i.;
3. Insussistenza di situazioni di controllo o di una qualsiasi relazione anche di fatto, che comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
4. Aver adempiuto all'interno della propria azienda agli oneri di sicurezza di cui alla vigente normativa;
5. Essere in regola con la legge n.68/99 e la legge 18/10/2001 n. 383.

B. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lett. a) del DLgs N. 50/2016 e s.m. e i.):

1. Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività rientranti nell'oggetto della concessione finalizzata a rendere il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali;

(nel caso di imprese non residenti in Italia)

Iscrizione nel Registro professionale dello Stato di residenza per gli operatori economici non aventi sede in Italia. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

2. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Cat. 4 “ Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”.
3. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Cat. 5 “ Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, i predetti requisiti professionali devono essere posseduti da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento o consorzio.

C. RICHIESTE A DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA DEGLI OPERATORI ECONOMICI (art. 83, comma 1, lett. b) del DLgs N. 50/2016 e s.m. e i.):

1. Fatturato globale d'impresa, di cui all'articolo 83, comma 4, lett. a) del DLgs N. 50/2016 e s.m. e i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti (2015/2016/2017) la data di pubblicazione della presente procedura, **per un importo complessivo non inferiore ad € 105.000,00, a pena di esclusione**. Tale requisito sarà dimostrato mediante dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n°445/2000, da professionista contabile abilitato iscritto all'albo ed attestante la predetta informazione;
2. Idonea referenza bancaria rilasciata da un Istituto Bancario, ovvero, intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.), attestante che lo stesso Istituto Bancario e/o intermediario autorizzato intrattiene rapporti economici stabili con l'impresa e che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio tali requisiti devono essere posseduti dagli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio nella misura del 60% dal mandatario o consorziato e nella restante misura del 40% cumulativamente dai mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuno nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 5, secondo periodo, del DLgs n. 50/2016, questa Stazione Appaltante dà atto che il fatturato minimo annuo globale è richiesto in misura non inferiore rispetto a quello posto a base di gara al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico – finanziaria tale da garantire stabilità organizzativa ed operativa.

D. RICHIESTE A DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA DEGLI OPERATORI ECONOMICI (art. 83, comma 1, lett. c) del DLgs N. 50/2016 e s.m. e i.):

1. I partecipanti dovranno dimostrare di aver effettuato, negli ultimi tre anni, con riferimento alla data di pubblicazione del presente bando, servizi analoghi a quello relativo alla presente procedura (*servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di sinistri stradali*) a favore di Amministrazioni Locali, per un importo globale non inferiore a quello posto a base di gara (IVA esclusa), ovvero, € **105.000,00**, a pena di esclusione. Nella dichiarazione dovranno essere indicati, rigorosamente, gli enti pubblici presso i quali è stata effettuata la prestazione in questione con l'importo esatto (IVA esclusa) di ogni singola prestazione. Ai fini del calcolo dell'importo complessivo da comprovare, in caso di contratti aventi durata eccedente il triennio considerato, si prenderà in considerazione solo la quota eseguita e fatturata nel triennio medesimo.

In caso di partecipazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia si richiama l'art. 49 del DLgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. e i..

Ai sensi dell'articolo 83, comma 6, questa Stazione Appaltante, richiede i predetti requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato *standard* di qualità (da dimostrare tramite dettagliata dichiarazione).

Specifiche relative alla documentazione da produrre:

Ai sensi del comma 7 dell'art. 83 del DLgs n. 50/2016, fermo restando quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'art. 85 del medesimo decreto, la dimostrazione dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale è fornita utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86 commi 4 e 5 dello stesso Decreto. La verifica verrà effettuata tramite la piattaforma AVCPass.

Art. 5 Amministrazione procedente

1. L'Amministrazione Comunale di Lecce, ovvero, l'Amministrazione procedente, ha sede in Via Rubichi n. 1, 73100, Lecce. L'ufficio competente è: Ufficio Programmazione e Gestione Finanziaria del Settore Polizia Locale, con sede in Viale Rossini n. 110, 1° piano, Lecce.

Art. 6 Servizi oggetto della Concessione

1. Il concessionario, dal giorno di inizio del servizio, dovrà avere la piena disponibilità di almeno un centro operativo nell'ambito del territorio comunale.
2. La ditta Aggiudicataria è tenuta ad assicurare una Centrale Operativa al fine di effettuare il servizio di ripristino, che si declina nelle seguenti prestazioni:
 - a. “**intervento standard**”, ossia l'intervento di ripristino della sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica con mezzi e prodotti idonei, con aspirazione dei liquidi riversati sul manto stradale, aventi anche caratteristiche inquinanti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale, relativi all'equipaggiamento dei veicoli; ripristino della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, nonché, di qualsivoglia altra “*struttura*” atta a garantire la sicurezza della circolazione veicolare, ripristinando lo “**stato dei luoghi**” così come si presentava prima dell'evento incidentale; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

- b. **“intervento con perdita di carico”**, ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti o anche in assenza di incidente stradale che comporti la compromissione della sicurezza stradale, con la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, attraverso l'attuazione di ogni attività a tale scopo necessaria; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalla compagnie assicurative.
 - c. **“intervento senza individuazione del veicolo responsabile”**, ossia tutti gli interventi standard e gli interventi con perdita di carico, eseguiti secondo quanto previsto nel presente articolo, ancorché, in assenza della individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e quindi privi della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative; **in questa ipotesi il costo è ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.**
3. L'aggiudicatario avrà anche l'obbligo di fornire e posizionare, nel più breve tempo possibile, la segnaletica verticale necessaria per situazioni di emergenza per la protezione di punti specifici a seguito dell'incidente stradale e la segnaletica verticale necessaria per la sicurezza dell'intervento.
4. La concessione di affidamento include l'attività di rimozione dalla sede stradale dei veicoli leggeri e pesanti danneggiati a seguito di sinistro stradale e il loro posizionamento in sicurezza sulla rete stradale, in attesa di trasporto per la destinazione finale (es. autofficina, demolitore ecc...). Le spese saranno a carico del cittadino proprietario del mezzo.
5. Le parti concorderanno appositi incontri periodici ai fini di un monitoraggio del servizio espletato finalizzato alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso. Ai fini di informazione generale sul servizio svolto, la ditta dovrà fornire un riepilogo *“report”* degli interventi effettuati trimestralmente e in ogni anno solare, i cui elementi informativi e tempistica saranno concordati direttamente con gli uffici e comunque contenente almeno i seguenti dati:
 - Data del sinistro;
 - Punto di fermo del veicolo incidentato;
 - Forza dell'ordine presente sul luogo del sinistro;
 - Ora della chiamata;
 - Ora di arrivo sul luogo dell'intervento degli operatori;
 - Numero di operatori intervenuti;
 - Durata dell'intervento;
 - Targa del veicolo e/o veicoli coinvolti nel sinistro stradale;
 - Elenco di eventuali danni alle infrastrutture.

Art. 7 Modalità di attivazione degli interventi

1. Il servizio prevede, in ogni caso, l'intervento dell'impresa concessionaria per l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli sulla carreggiata e per il recupero dei detriti solidi, relativi all'equipaggiamento dei veicoli o materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, dispersi sul manto stradale, anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto.
2. Considerato che la concessione in oggetto del presente capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzata a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione

stradale, i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti dal presente Capitolato.

3. Gli interventi devono essere richiesti esclusivamente dalla Polizia Locale di Lecce e/o da altri settori del Comune di Lecce e/o da altre forze dell'ordine, previa registrazione degli stessi alla Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale di Lecce, attraverso comunicazione telefonica al numero di pronto intervento della Centrale Operativa dell'Impresa concessionaria che dovrà essere in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non sia immediatamente venuta a conoscenza dell'incidente, mentre sono intervenuti gli organi di vigilanza che hanno provveduto a chiamare la ditta concessionaria, quest'ultima avrà l'onere di informare l'ente appaltante dell'intervento effettuato.
5. La ditta concessionaria è altresì tenuta a verificare che l'incidente si sia verificato sulla rete stradale comunale di Lecce; non dovranno essere oggetto di intervento sinistri non rientranti nel territorio comunale di Lecce. A tale scopo sarà fornita alla ditta aggiudicataria apposita "mappa" aggiornata sul sistema viario urbano di Lecce.
6. In ogni caso, la ditta concessionaria, dovrà comunicare eventuali danni causati dal sinistro a beni di proprietà comunale, alla Centrale Operativa del Comando di P.L. di Lecce e all'Ufficio Tecnico del Comune di Lecce.
7. La Centrale Operativa della ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla ricezione della richiesta telefonica, ad attivare le proprie strutture operative più vicine per consentire l'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità *post* sinistro stradale nei tempi indicati al successivo articolo 12.

Art. 8 Modalità operative della Concessione

1. L'intervento avrà inizio al termine della rilevazione dell'incidente stradale da parte dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 ovvero dalla conclusione della constatazione amichevole fra le parti coinvolte nel sinistro, tranne che in casi di urgenza venga diversamente richiesto dagli organi di servizio polizia stradale intervenuti sul luogo del sinistro.
2. Se non effettuato lo spostamento di veicoli coinvolti nell'incidente da parte dei rispettivi conduttori o soggetti terzi da questi incaricati, la ditta affidataria dovrà, innanzitutto, provvedere a liberare la carreggiata dai veicoli incidentati o quant'altro presente, in questo caso i costi saranno a carico dei proprietari dei veicoli.
3. In tutti i casi d'intervento, la ditta affidataria si impegna a svolgere tutte le specifiche attività, di cui al presente documento, in modo tale da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la viabilità.
4. L'impresa concessionaria dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato, indicate nella offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico del Comune, in tutte le tipologie di intervento di cui all'art. 6 del presente documento, rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, mediante:
 - a. pulizia del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" dai veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore ecc.), recupero e asportazione dei detriti solidi, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo ecc.), o di materiali trasportati ed

- altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, con l'ausilio di idonee apparecchiature e/o tecniche;
- b. lavaggio della pavimentazione con sostanze non dannose per la pavimentazione stradale e per l'ambiente, conformi e nel rispetto delle normative di legge, nazionali e comunitarie e che comunque dovranno essere recuperati, trasportati e smaltiti a norma di legge;
 - c. aspirazione di quanto risultante dal lavaggio incluse le sostanze utilizzate per la pulizia ed eventuale ulteriore lavaggio finale;
 - d. sistemazione e/o ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale, eventualmente danneggiata dall'evento incidentale, nonché, di qualsivoglia struttura atta a garantire la normale circolazione veicolare in termini di sicurezza.
5. In base all'iter procedurale sopra delineato l'impresa concessionaria dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 "Norme in materia di tutela ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra normativa emanata in materia nel corso di validità della concessione.
 6. L'impresa concessionaria dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro in particolare del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione art. 1 Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni.
 7. Secondo quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Strada (DLgs n. 285/92), dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario D.P.I., che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, "Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro" e successive modifiche e integrazioni.
 8. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 09/06/1995.

Art. 9 Formazione del personale dell'impresa concessionaria

1. Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura dell'Impresa concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:
 - norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
 - tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito e/o qualsivoglia intervento di ripristino/sistemazione della segnaletica stradale (orizzontale e verticale), ovvero, di qualsivoglia altra struttura atta a garantire il normale svolgimento della circolazione veicolare;
 - tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri su strade, sgombero tempestivo della sede Stradale.

Art. 10 Caratteristiche dei veicoli in dotazione all'impresa concessionaria ed altri requisiti tecnici

1. L'impresa concessionaria dovrà **garantire il servizio in questione senza oneri per il Comune**, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative, in proprietà dell'impresa concessionaria o in disponibilità attraverso apposito contratto di noleggio di durata pari alla durata del servizio previsto nel presente capitolato, da dimostrarsi entro 15 giorni dall'affidamento del servizio stesso.
L'impresa, per l'esecuzione degli interventi, dovrà utilizzare almeno un mezzo idoneo e conforme alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di legge che dovrà espressamente possedere le caratteristiche, accorgimenti tecnici e necessarie omologazioni per l'espletamento del servizio richiesto.
2. Inoltre il mezzo dovrà possedere elenco dettagliato del materiale presente, obbligatorio e specifico per il servizio e dovrà essere collaudato presso i competenti organi ed uffici ed omologato. I veicoli speciali dovranno essere muniti di autopompe idonee alla pulizia ed al ripristino della sede stradale e dovranno essere fornite le copie delle carte di circolazione.
3. Tale mezzo, conforme alle prescrizioni previste dalla vigente normativa dovrà possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio sopra descritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Comunale.
4. I medesimi dovranno essere, altresì, dotati di un sistema di illuminazione del sito del sinistro, che possono essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa.
5. I mezzi sopra indicati dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento e recare sugli sportelli il logo dell'impresa concessionaria.
6. Tutti i mezzi che verranno utilizzati per l'espletamento del servizio devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - essere posti a disposizione per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, direttamente o per il tramite delle eventuali strutture periferiche della impresa concessionaria o eventuale consorzio fra più Soggetti. Ciascun mezzo dovrà essere attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale.
 - essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento, anche rispetto a specifici collaudi, revisioni e omologazioni previste dalla vigente normativa per i veicoli e per i macchinari in dotazione.
 - iscrizioni ed autorizzazioni in materia ambientale necessarie per espletare il servizio oggetto di affidamento, coerentemente agli altri requisiti ambientali richiesti nel presente documento.
7. La ditta affidataria deve avere una centrale operativa con numero verde in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno ed una struttura operativa in grado di garantire una copertura 24 ore su 24, dovrà essere messa in rete con centri subordinati ubicati sul territorio comunale e comunque in modo da consentire il rispetto della tempistica di intervento prevista all'art. 12 del presente documento;
8. Per l'attività di cui all'art. 6, di rimozione dalla sede stradale dei veicoli leggeri e pesanti, danneggiati a seguito di sinistro stradale, dovrà garantire la custodia a titolo gratuito in

deposito in disponibilità della stessa; l'impresa dovrà avere disponibile idonea struttura dotata di tutte le autorizzazioni in base alle vigenti normative dal punto di vista urbanistico, ambientale e funzionale all'attività.

Art. 11 Obblighi in materia di tutela ambientale

1. L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino *post* incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m. e i..

Art. 12 Tempi di intervento

1. Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie richieste dall'Amministrazione Comunale di Lecce: Comando di Polizia Locale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.
2. I tempi di intervento dovranno essere contenuti entro i 30 minuti, o nel tempo inferiore offerto in sede di gara, dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata impossibilità.
3. L'Impresa concessionaria provvederà ad attivare, immediatamente, il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo dell'intervento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare lo "*status quo ante*", stato dei luoghi quale era anteriormente al sinistro stradale e/o all'evento incidentale, onde eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma e corpo stradale, nonché, l'eventuale ripristino della segnaletica stradale e quant'altro necessario al totale ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 13 Criteri di aggiudicazione della Concessione ed indicazione dei relativi punteggi

1. La Concessione del servizio verrà affidata secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 95 c.7 e dell'art.173 c.2 del Codice degli Appalti, i criteri di aggiudicazione sono elencati in ordine decrescente di importanza.
3. L'Amministrazione procedente, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione e che non prevede una base d'asta da ribassare e che quindi manca del tutto l'elemento "prezzo", precisa che il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecnico - qualitative del servizio offerto.
4. L'affidamento avviene con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti parametri/criteri di valutazione ai quali potranno essere assegnati complessivamente fino ad un massimo di punti 100 così suddivisi:
 - a. Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada;
 - b. Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino *post*-incidente, con particolare riferimento alla eco-compatibilità ed alla preservazione dell'infrastruttura stradale;
 - c. Elementi aggiuntivi e preferenziali.
5. Per ciascun parametro/criterio A), B), C), sono individuati dei punteggi che sono formati da specifici sotto-criteri a ciascuno dei quali vengono assegnati specifici sotto-punteggi.

6. I criteri di valutazione tecnica si basano su elementi come di seguito valutati, per un complessivo punteggio massimo pari a 100 punti:

	CRITERI	PUNTI
A	Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada.	45
B	Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l’attività di ripristino post-incidente, con particolare riferimento alla eco-compatibilità ed alla preservazione dell’infrastruttura stradale.	35
C	Elementi aggiuntivi e preferenziali.	20

7. Con riferimento all’elemento di valutazione di cui alla lettera A (Organizzazione della struttura aziendale e modalità operative del servizio di ripristino ...), l’Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

CRITERI	SUB CRITERI	DESCRIZIONE	Sub Punteggio max disponibile
A	A1	Struttura organizzativa impiegata nel servizio e metodologie utilizzate. Modalità organizzative del servizio stesso che garantiscano lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> • soluzioni operative finalizzate a ridurre le interferenze degli interventi con la viabilità esistente; • utilizzo di una adeguata segnalazione. 	15
	A2	Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto, per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell’incolumità delle persone, per la sicurezza della strada e per il rispetto dell’ambiente.	10
	A3	Mezzi e strumenti messi a disposizione	10
	A4	Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori: CAT. 9 “bonifica di siti”.	5
	A5	Materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino.	5

8. Con riferimento all’elemento di valutazione di cui alla lettera B (Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l’attività di ripristino post-incidente, con particolare riferimento alla eco-compatibilità ed alla preservazione dell’infrastruttura stradale), l’Amministrazione individua i seguenti sotto elencati criteri che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

CRITERI	SUB CRITERI	DESCRIZIONE	Sub Punteggio max disponibile
B	B1	Caratteristiche dei prodotti impiegati, nel rispetto dell’ambiente, con particolare riferimento: <ul style="list-style-type: none"> • alla eco-compatibilità con certificazioni; • alla preservazione dell’infrastruttura stradale; • a sistemi di pulizia che non deteriorano il manto stradale e la piattaforma stradale. 	15
	B2	Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni.	10
	B3	Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall’utilizzo di tecniche eco-compatibili per l’approvvigionamento, l’uso, lo smaltimento di materiali, prodotti, imballi, ecc..	10

9. Con riferimento all’elemento di valutazione di cui alla lettera C (Elementi aggiuntivi e preferenziali), l’Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

CRITERI	SUB CRITERI	DESCRIZIONE	Sub Punteggio max disponibile
C	C1	Rimozione e custodia a titolo gratuito di veicoli abbandonati sul suolo pubblico.	10
	C2	Elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti, senza costo alcuno per la P.A e per il cittadino.	5
	C3	Minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo di 30 minuti stabiliti in capitolato.	5

10. La scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attribuendo i punteggi come stabiliti meglio nel bando di gara. L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore del soggetto che avrà conseguito, complessivamente, il punteggio più alto.
11. L’Amministrazione Comunale potrà non addvenire all’aggiudicazione in argomento qualora nessuna offerta sia ritenuta idonea senza che ciò possa giustificare eccezioni, proteste o pretese da parte delle Ditte partecipanti alla procedura in questione.
12. L’Amministrazione Comunale potrà aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida ai sensi dell’art. 69 del RD 827/1924, purché ritenuta congrua e vantaggiosa.
13. l’Ente potrà non dar luogo ad alcuna aggiudicazione, ovvero, sospendere l’aggiudicazione già intervenuta, per motivi di interesse pubblico che sarà debitamente comunicato alle ditte partecipanti, senza che gli operatori economici offerenti possano vantare richieste per “danno emergente” o “lucro cessante”.

14. In caso di positivo riscontro alla presente e di positiva valutazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione Comunale, seguiranno appositi atti di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme previste dalla vigente normativa.

Art. 14 Stipula del contratto

1. Il Contratto verrà stipulato nelle forme di legge, in forma pubblica amministrativa.
2. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto ed in particolare:
 - cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
 - ogni altro documento eventualmente richiesto.
3. Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui sopra in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante. In tal caso la Stazione Appaltante provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni. L'Appalto sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti di completare i documenti e alle dichiarazioni presentate, ovvero di chiarirli nel rispetto della par condicio tra i concorrenti stessi.
4. **Saranno a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto nonché relative alla stipulazione del contratto d'appalto.**

Art. 15 Garanzia provvisoria

1. **La GARANZIA PROVVISORIA (calcolata sul valore iniziale di gara triennale)**, di cui all'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, da prestarsi a scelta del concorrente con le modalità indicate nell'articolo citato, secondo lo SCHEMA TIPO 1.1 "Garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria", approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004.
2. Inoltre sarà parte integrante dello schema di cui sopra la SCHEDA TECNICA 1.1 "Atto di Fidejussione/Polizza Fidejussoria", approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004.
3. Ai sensi dell'art. 93 comma 7, D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, **la cauzione in questione è ridotta del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000**. Pertanto, a dimostrazione del possesso della certificazione, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, ovvero copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i..
4. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea

(Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009.

5. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è altresì ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
6. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352, riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
7. A norma del comma 8 del medesimo art. 93 del DLgs 50/2016 e successive eventuali modifiche, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 16 Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del DLgs 50/2016 l'appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento della prestazione, dovrà presentare all'atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva a favore della stazione appaltante, di importo **pari al 10%** del contratto, cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell'impresa, la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di ritenzione.
2. Ai sensi dell'art. 93 comma 7, D. Lgs. 50/2016, **la cauzione di cui sopra è ridotta del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000**. Pertanto, a dimostrazione del possesso della certificazione, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R.445/2000 s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, ovvero copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i.
3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. nonché l'operatività entro 15 giorni della garanzia medesima, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea

(Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009.

5. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e altresì ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
6. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del DLgs n. 231/2001, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352, riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
7. La cauzione è dovuta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento della **obbligazione o cattiva esecuzione della fornitura/servizio da parte della impresa aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo** che l'Ente dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato, in caso di risoluzione.
8. Tale cauzione sarà a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con il presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante l'espletamento del servizio per fatto dell'aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. E' comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni, rimborsi o spese nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
9. L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del servizio. In caso di inadempienza la cauzione sarà reintegrata d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, prelevandone l'importo dal compenso per il servizio affidato.
10. Al termine del contratto la cauzione sarà svincolata, previa constatazione di completo adempimento del servizio aggiudicato e comunque dopo risolta ogni eccezione inerente e conseguente il capitolato. Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, l'Ente può, in qualunque momento e con la adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l'aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'affidatario del servizio assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata art. 23.

Art. 18 Obblighi verso il personale dipendente

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.
2. Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 19 Divieti

1. È fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:
 - a. sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il concessionario del servizio e le assicurazioni dei danneggianti;
 - b. cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
2. L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 20 Responsabilità e Assicurazione

1. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Ente proprietario della strada (Comune di Lecce) da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post - incidente; all'uopo dovrà disporre di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post - incidente e comunque di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione Comunale, a terzi e a cose.
2. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione

copre anche il servizio oggetto di affidamento. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 di euro ed un massimale per anno di € 5.000.000,00.

3. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. **Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio.** In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione Comunale potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della cauzione.

Art. 21 Penali

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolato e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.
2. Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
3. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:
 - a. in caso di prestazione non resa (mancato intervento sul luogo del sinistro) o resa in modo difforme da quello previsto nel contratto si applicherà una penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.500,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
 - b. in caso di inottemperanza reiterata nel mancato intervento sul luogo del sinistro o nella difformità della prestazione rispetto a quanto previsto nel capitolato e nel contratto l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto.
4. Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato alla ditta mediante raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata con invito a reintegrare la cauzione stessa.
5. Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 26, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.
6. L'Amministrazione comunale riterrà il concessionario responsabile della corretta e puntuale esecuzione degli "Interventi di base per la sicurezza della circolazione" eseguiti

dalle strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente.

7. La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. E' fatto sempre salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento di eventuali, ulteriori danni e all'affidamento a terzi dell'esecuzione in danno dell'appaltatore.
8. Per il pagamento delle penali, il risarcimento o l'esecuzione in danno di cui all'articolo successivo, l'Amministrazione comunale può rivalersi sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 22 Esecuzione in danno

1. Qualora il concessionario ometta di eseguire l'intervento o gli interventi richiesti in tutto o in parte, l'Amministrazione comunale:
 - a. potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al concessionario;
 - b. addebiterà i costi e i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione comunale, dall'omessa esecuzione totale o parziale degli interventi di cui al precedente articolo 6.

Art. 23 Passaggio di funzionari pubblici a ditte private

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che “i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
3. Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che “...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.”

Art. 24 Variazioni della ragione sociale

1. L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc..).
2. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nella comunicazione delle predette informazioni.

Art. 25 Accesso alla documentazione relativa all'intervento

1. Ai fini della massima trasparenza all'attività svolta, il concessionario accorderà al Comune, agli Organi di Polizia e alle Compagnie di assicurazione la possibilità di consultazione della propria banca dati, anche con modalità telematica, garantendo un accesso protetto da procedura di login e password, nel rispetto delle norme per la tutela della privacy dei soggetti coinvolti nelle operazioni (D.Lgs 196/2003).

Art. 26 Risoluzione del contratto e recesso

1. Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:
 - a. nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente o non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
 - b. nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal conceditore del servizio mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
 - c. nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto o lo dia in subappalto.
2. Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.
3. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il conceditore del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile, nonché le disposizioni vigenti in materia.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.
5. Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13, il contratto di servizio potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

Art. 27 Responsabile del Procedimento

Ai sensi del DLgs 50/2016, art. 31, il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dott. Giuseppe Colizzi.

Art. 28 Subappalto

È fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

Art. 29 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente capitolato e atti allegati e/o complementari, valgono e si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 30 Controversie

Per ogni controversia o azione che dovesse sorgere o esercitarsi, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Tribunale di Lecce. È esclusa la competenza arbitrale.

**F.to Il Dirigente Polizia Locale
Donato ZACHEO**